COMUNE DI RODI GARGANICO

Conclusione procedimento di VAS. Piano di lottizzazione maglia C1.

OGGETTO: Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.- Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del *Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia C1 del P.R.G.* in Contrada Telegrafo -Autorità procedente: Comune di Rodi G.co - Autorità competente: Comune di Rodi G.co - Ufficio VAS - Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati. **Conclusione del procedimento.**

Premesso che:

- con Delibera G.C.n. 95 del 31./03/2015 e successiva convenzione, il sottoscritto Arch. Massimo d'Adduzio è stato incaricato della responsabilità del locale Ufficio VAS;
- il Sig. Inglese Rocco, in nome proprio e nell'interesse degli altri lottizzanti, ha chiesto di attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia C1 del P.R.G., giusta istanza del 07/11/2014 acquisita da questo Comune in data 10/11/2014 al prot. 13011;

Dato atto che:

- Il Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 30/11/2007 ha adottato, ai sensi degli artt. 21 e 27 della L.R. 31/5/1980, n° 56, la lottizzazione di cui trattasi riferita ai terreni catastalmente individuati al Foglio 8, p.lle 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41 e 270/parte maglia C1 del vigente P.R.G.;
- L'Assessorato Regionale Risorse Agroalimentari Settore Foreste, con propria nota n. 1557 dell'11/03/2008, ha espresso parere favorevole ai sensi del R.D.L. n. 3267/23;
- L'Assessorato Regionale alle OO.PP. Settore LL.PP. Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con propria nota prot. n. 10294 del 02/09/2008, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R 380/2001 e s.m.i.;
- L'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio Comitato Urbanistico Regionale, con propria nota prot.
 n. 52 del 26/03/2010, ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L.R. 56/80;
- La Regione Puglia con propria DGR n. 1597 del 07/08/2012, ha rilasciato il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p;
- Il Parco Nazionale del Gargano, con propria nota n. 1138 del 07.03.2013, ha trasmesso l'autorizzazione 84/ UT/2008, con prescrizioni;
- con l'art. 4, comma 3 della L.R. 12/02/2014, n. 4, ai Comuni è stato delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
- il soggetto proponente, unitamente alla documentazione scrittografica progettuale, ha redatto e presentato apposito Rapporto Preliminare di Verifica, secondo i criteri dell'allegato I alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e L.R. n. 11/2001;
- Con nota n. 9672 del 24/08/2016, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio VAS, di concerto con il Responsabile del V Settore, avviava il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati.
 - Dato atto che a seguito della richiamata nota di questo ufficio n. 9672 del 24/08/2016, hanno espresso il loro contributo i seguenti Enti:
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio BAT e FG, con nota n. 2100 del 27/10/2016 ha ritenuto che l'intervento può non essere assoggettato a VAS a condizione che il P.di L. rispetti e si adegui alle sottostanti condizioni finalizzate a garantire il buon inserimento paesaggistico (si veda all'uopo l'allegata nota della Soprintendenza);
- L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 12709 del 4/10/2016, richiedeva a questo Comune integrazioni in ordine alla produzione di uno studio di compatibilità idrologico-idraulico attestante la sicurezza idraulica delle aree di intervento. A seguito della trasmissione delle integrazioni richieste, la stessa Autorità, nel

prendere atto delle evidenze rilevate, ha ritenuto di poter concludere l'istruttoria con un giudizio di compatibilità;

- La Regione Puglia — Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio — Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti, con propria nota n. 2087 del 10/10/2016, comunicava di non aver potuto visionare la documentazione relativa all'intervento in quanto al link indicato per la consultazione non risultava attivo. L'Ufficio scrivente dunque con propria pec trasmetteva, in pari data la documentazione richiesta, senza per questo avere alcun riscontro da parte del richiamato Servizio.

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. 44/2012, coordinata con la L.R. 4/2014, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è da concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2;

Considerato che la procedura di cui trattasi è dunque da considerarsi conclusa ad ogni effetto di legge e , sulla base di quanto esplicitato, non si ritiene dunque necessario l'assoggettamento del progetto proposto dal Sig. Inglese Rocco alla procedura VAS.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), si ritiene che il Piano/Programma in esame non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c , D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli dal 9 al 15 della 1.r. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le suddette prescrizioni (da trascrivere sull'eventuale permesso di costruire), integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici del piano/programma.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del *Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia CI del P.R.G. in Contrada Telegrafo* Sig. Inglese Rocco, in nome proprio e nell'interesse degli altri lottizzanti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla 1.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere con il presente atto a:

 Dichiarare assolti gli adempimenti in materia di valutazione ambientale strategica e conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articolati delle LL.RR. 44/2012, e 4/2014 il Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia C1 del P.R.G. in Contrada Telegrafo proposto dal Sig. Inglese Rocco, in nome proprio e nell'interesse degli altri lottizzanti, in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del R.R. 9/102013 n. 18.

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

di ritenere il *Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia C1 del P.R.G. in Contrada Telegrafo proposto dal* Sig. Inglese Rocco, in nome proprio e nell'interesse degli altri lottizzanti, non assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli articoli da 9 a 15 della 1.r. 44/2012 e 4/2014, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate.

Il Responsabile dell'Ufficio VAS Arch. Massimo d'Adduzio